

**Processo civile** - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Cassa integrazione guadagni - Istanza - Diniego - Controversia - Giurisdizione amministrativa.

**T.A.R. Umbria - 04.09.2015 n. 360 - Pres. Est. Lamberti - E.C. S.r.L. (Avv. Gradassi) - INPS (Avv.ti Sgroi, Tadris, Arlotta, Lini).**

*Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non in quella del giudice ordinario, la controversia tra datore di lavoro e INPS conseguente al provvedimento con cui è stata rifiutata al primo la richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria (o straordinaria), in relazione alla carenza delle condizioni di ammissibilità al beneficio.*

FATTO e DIRITTO premesso che la società ricorrente, che svolge attività nel settore dell'edilizia con diverse tipologie di maestranze ha presentato domanda all'INPS nel corso degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 per ottenere in favore dei propri dipendenti la cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria per 48 ore nel 2006, per 56 ore del 2007, per 148 ore nel 2008 e per 1.470 ore nell'arco agosto-novembre 2009;

premessi inoltre che l'INPS sede di Perugia, con nota 7/7/2011 comunicava che la richiesta CIG era stata respinta e che, relativamente alle ore di CIG presentate, dovevano essere versati i contributi commisurati all'intera retribuzione;

premessi altresì che alla ditta veniva intimato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (in data 12-14 luglio 2011) il pagamento dei seguenti importi: a) € 151,83 per l'anno 2006; b) € 192,93 per l'anno 2007; c) € 531,47 per l'anno 2008; d) € 5.370,82 per l'anno 2009, oltre somme aggiuntive interessi di mora, per un totale di € 7.632,49.

Considerato che la società E. interponeva ricorso avverso il provvedimento limitatamente all'anno 2009 affermando di essere venuta a conoscenza delle intervenute reiezioni delle domande solo in data 7-14 luglio 2011 e sostenendo di non avere mai ricevuto le precedenti comunicazioni di rigetto delle domande di cassa integrazione ordinaria salariale;

considerato inoltre che il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'INPS, direzione provinciale di Perugia, con provvedimento n. 318 preso nella seduta del 10/4/2013 respingeva il ricorso sull'assunto che l'istituto avrebbe regolarmente notificato con lettera raccomandata A/R del 3 e del 4 febbraio 2010 i provvedimenti di reiezione della domanda di CIG ordinaria;

considerato altresì che nel predetto provvedimento n. 318 del 10/4/2013 si afferma che la trasmissione della documentazione alla ricorrente per tutte le domande di integrazione salariale "sono da ritenere corretti nei requisiti";

considerato infine che nel ricorso sono contestati gli assunti del provvedimento n. 318 del 10/4/2013 circa la notifica della reiezione avvenuta, a suo dire, con lettera semplice e non con raccomandata A/R per tutte le domande di integrazione salariale (presentate rispettivamente il 22/12/2009 il 20/11/2009, il 23/10/2009, il 22/9/2009).

Rilevato che per costante giurisprudenza (Cass. Civile, Sez. Un., 12 dicembre 1988, n. 6748) la controversia tra datore di lavoro e INPS conseguente al provvedimento con cui è stata rifiutata la richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria (o straordinaria), in relazione alla carenza delle condizioni di ammissibilità al beneficio, non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario bensì in quella del giudice amministrativo;

rilevato altresì che secondo la delibera n. 318 del 10/4/2013, la reiezione della domanda della ricorrente trova anche causa nella circostanza che "i periodi di sospensione richiesti si collocavano oltre il limite massimo integrabile di 13 settimane consecutive di fruizione in quanto 10 settimane erano state già autorizzate con richieste di cassa integrazione immediatamente precedenti e ulteriori 3 settimane sono state concesse con l'autorizzazione di accoglimento parziale";

rilevato inoltre che, sempre a mente della delibera in esame, la possibilità di richiesta della proroga oltre 13 settimane di cui all'art. 6, L. n. 164/1975 per le imprese industriali-edili trova applicazione del 5/7/2010 e quindi successivamente dalla data di richiesta delle integrazioni salariali oggetto di reiezione e accoglimento parziale.

Ritenuto che il provvedimento INPS del 7/7/2011 appare legittimo laddove afferma che “non risulta regolarizzata” la posizione contributiva della ricorrente essendo state respinte le richieste relative alle ore di CIG e per le quali la legge prevede il versamento dei contributi commisurati all'intera retribuzione;

ritenuto al proposito che l'impossibilità di attribuire alla ricorrente ulteriori ore di CIG in aggiunta a quelle già concesse e fornite dall'impresa induce a ritenere superata la censura di eccesso di potere e di violazione di legge per omessa notifica dei precedenti rigetti delle istanze di cassa integrazione, dedotta, ancorché per tre diversi e distinti profili nell'atto introduttivo del giudizio;

ritenuto, sotto il primo aspetto, che l'eventuale accoglimento della censura non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente perché non in grado di superare quanto eccepito dall'INPS sul pieno precedente utilizzo di tutte le ore di cassa integrazione da parte della ricorrente in quanto i periodi richiesti si collocavano oltre il limite massimo integrabile di 13 settimane con impossibilità di applicare ulteriormente la proroga;

ritenuto, sotto il secondo aspetto, che la notifica delle domande di reiezione di ammissione alla CIG non appare evincibile dall'art. 7-ter, D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 che onera le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, di inviare la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, senza prescrivere particolari formalità;

ritenuto infine che il ricorso deve essere respinto perché infondato, anche se le spese di giudizio possono compensarsi fra le parti per giusti motivi.

*(Omissis)*

---